

# CAPO I

## CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2022/2023

### Articolo 1 (Caccia programmata)

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata:

#### A) Periodi di caccia:

1) In attuazione dell'articolo 34, comma 6, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) la caccia alla selvaggina stanziale e alla selvaggina migratoria sia da appostamento sia in forma vagante è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali a scelta del cacciatore.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Regione ai sensi della lettera E);

2) dal 1° ottobre al 30 novembre, in attuazione dell'articolo 34, comma 7, della l.r. 29/1994 e sulla base delle osservazioni relative alle annate precedenti e dei dati aggiornati relativi agli abbattimenti delle ultime stagioni venatorie, la caccia al colombaccio, merlo e tordo bottaccio è consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì, per ulteriori due giornate settimanali, in tutto il territorio regionale esclusivamente se praticata da appostamento. Relativamente alle specie tordo sassello e cesena, in tale periodo è consentita una sola giornata aggiuntiva e il cacciatore deve cerchiare il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "Giornate aggiuntive solo da appostamento" sul tesserino venatorio nella giornata in cui decide di prelevare le due specie;

3) non sono mai consentite né la posta, né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

La caccia alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole sino alle ore 16:30;

#### B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

1) lepre comune e coniglio selvatico: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

2) quaglia: dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre;

3) pernice rossa e starna: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA), commisurati alla dinamica della popolazione, che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo. La Regione può determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;

4) fagiano: dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 30 gennaio sulla base di piani di prelievo, redatti dagli ATC e CA, commisurati alla dinamica della popolazione che prevedano l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

5) beccaccia: dal 1° ottobre al 19 gennaio. La caccia alla beccaccia nel mese di gennaio può essere esercitata solo in forma esclusiva e per un massimo di due giornate a scelta del cacciatore. A tal fine, il cacciatore che intenda esercitare tale attività, prima dell'inizio della giornata, deve annerire il rettangolo posto a fianco della forma di caccia "beccaccia a gennaio" sulla pagina del tesserino venatorio. In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo) saranno

adottate le procedure previste dal “*Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi*” redatto da ISPRA;

- 6) merlo: dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 7) allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- 8) colombaccio: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio;
- 9) tordo bottaccio: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio; nel mese di settembre solo da appostamento;
- 10) tordo sassello e cesena: dal 1° ottobre al 19 gennaio;
- 11) germano reale, gallinella d’acqua, folaga, alzavola, codone, fischione, mestolone, marzaiola, canapiglia, frullino e beccaccino: dalla terza domenica di settembre al 19 gennaio;
- 12) porciglione: dal 1° ottobre al 19 gennaio;
- 13) moretta: dal 2 novembre al 19 gennaio;
- 14) cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza: dalla terza domenica di settembre al 30 gennaio;
- 15) fagiano di monte: dal 1° ottobre al 30 novembre (limitatamente ai soggetti maschi); la Regione determina, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determina le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

Caccia alla volpe:

È consentita ai singoli cacciatori dal 1° ottobre al 30 gennaio per non più di tre giornate alla settimana. Nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 gennaio può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalla Regione, alle squadre appositamente costituite, con l’impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Nello stesso periodo è altresì consentito l’abbattimento della volpe durante la battuta di caccia al cinghiale.

C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione del daino nella Città metropolitana di Genova e nella provincia di Savona e del camoscio nelle province di Imperia e di Savona.

D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva:

1) cinghiale:

il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all’esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 2 ottobre – 1° gennaio.

2) prelievo degli ungulati in forma selettiva:

Sulla base delle attuali linee guida nazionali elaborate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), la Regione approva piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, distinti per sesso e classi di età e indicanti i periodi di prelievo, nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali vigenti.

E) Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito su conformi disposizioni emanate dalla Regione. Sui terreni ricadenti in zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario.

F) Zone di protezione speciale (ZPS):

Nelle ZPS non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio è consentito cacciare nel rispetto del Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5, *Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri"*.

Nel mese di gennaio l'attività venatoria da appostamento fisso, temporaneo e in forma vagante è consentita nelle giornate di sabato e domenica.

G) Orario di caccia:

La caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario è autorizzata secondo quanto stabilito dalla normativa regionale nel rispetto degli orari di seguito riportati, fatto salvo quanto disposto dalla lettera A), punto 3), del presente calendario per la specie beccaccia;

- dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6:15 alle ore 19:15 (ora legale);
- dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6:45 alle ore 18:45 (ora legale);
- dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale dalle ore 7:00 alle ore 18:30 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6:00 alle ore 17:30;
- dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6:15 alle ore 17:15;
- dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6:30 alle ore 17:00;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6:45 alle ore 16:45;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 17:00;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7:15 alle ore 17:15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 17:30;

H) Caccia con il falco e con l'arco:

La caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

I) Carniere massimo giornaliero:

1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, coniglio selvatico, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; volpe: 1 capo.

b) Selvaggina migratoria:

25 capi complessivamente con il limite di:

- colombaccio: 15 capi; nelle giornate aggiuntive usufruite nel periodo 1° ottobre – 30 novembre 10 capi;
- allodola: 10 capi;
- quaglia: 5 capi;
- beccaccia: 2 capi;
- moretta: 2 capi;
- mestolone, canapiglia, marzaiola, codone, frullino, beccaccino: complessivamente 5 capi;
- germano reale, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, fischione, folaga: complessivamente 8 capi;

2. È consentito, oltre a quanto previsto dal punto 1. della lettera I), il prelievo di 20 capi per specie per cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia.

L) Carniere massimo stagionale:

1. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso dell'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

- quaglia: 25 capi;
- allodola: 50 capi;
- beccaccia: 20 capi;
- codone: 25 capi;
- moretta: 10 capi;
- fagiano: 20 capi;
- lepore, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

2. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

3. Il prelievo di specie consentite all'interno delle strutture private per la caccia (aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie) è autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'articolo 32, commi 6 e 7, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dello specifico regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (*Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29*) e ss.mm.ii.. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale è consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalla Regione.

## Articolo 2

### (Limitazioni all'attività venatoria)

1. La Regione può vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie accertate dalle Aziende Sanitarie Locali competenti o altre calamità.

## Articolo 3

### (Tesserino per l'esercizio venatorio)

1. Il tesserino venatorio regionale deve essere rilasciato annualmente dagli organismi preposti e deve essere compilato dal cacciatore in tutte le parti relative alla giornata di caccia, come disposto dall'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dalle istruzioni riportate sul tesserino medesimo.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, il tesserino venatorio relativo alla stagione precedente deve essere riconsegnato entro e non oltre il 15 ottobre.

3. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.